



COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO

Provincia di Oristano

Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 03 del 20/03/2020

Prot. 2193

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19.

IL SINDACO

Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Visto il DPCM del 04.03.2020_ 16.32 contenente misure di contrasto e contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus.

Visto il DPCM del 08.03.2020 contenente ulteriori misure di contrasto al diffondersi dell'epidemia;

Visto il DPCM del 11/03/2020 avente a oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Vista l'ordinanza n. 4 del 08.03.2020 del presidente della Regione Sardegna, contenente "misure straordinarie e urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna";

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale.

Dato atto che nei DPCM sopraccitati, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: "di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute".

Considerato che gli stessi DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare di formarsi assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM succitati.

Ritenuto quindi di disporre la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al 3 Aprile 2020 incluso, garantendo comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone.

Dato atto che per le stesse motivazioni, si ritiene di sospendere, all'interno dei cimiteri comunali, ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

Ritenuto di dover intervenire con lo strumento dell'Ordinanza contingibile ed urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza.

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32 che attribuisce al Sindaco in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 54 i quali definiscono le attribuzioni del Sindaco circa l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti.

Visto lo Statuto Comunale.

ORDINA

La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 3 Aprile 2020 compreso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione e tumulazione delle salme, ammettendo la presenza, per l'estremo saluto, di un numero contenuto di persone.

La sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata, di garantire la disponibilità della camera mortuaria del cimitero per il ricevimento e la custodia temporanea dei feretri provenienti da strutture sanitarie.

La chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici.

L'uso della bicicletta e lo spostamento a piedi sono consentiti **ESCLUSIVAMENTE** per le motivazioni ammesse per gli spostamenti delle persone fisiche (lavoro, ragioni di salute o altre necessità strettamente necessarie come gli acquisti di generi alimentari e farmaci).

Nel caso in cui la motivazione sia l'attività motoria (passeggiata per ragioni di salute) o l'uscita con l'animale di compagnia per le sue esigenze fisiologiche, si è obbligati a restare in prossimità della propria abitazione.

DEMANDA

Agli organi di Polizia Locale, il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

L'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato e specificamente violazione dell'art. 650 del C.P..

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line dell'Ente.



Il Sindaco
Emanuele Cera

La presente ordinanza viene trasmessa a:

- | | |
|--|-----------------|
| - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale | Oristano; |
| - Alla Prefettura | Oristano; |
| - Al Comando Stazione dei Carabinieri | Terralba; |
| - All'Ispettorato Corpo Forestale e V.A | Oristano; |
| - Alla ASL n. 5 Oristano | Oristano; |
| - Al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Terralbese | S.N.D'Arcidano; |
| - All'Ufficio Tecnico Comunale | S.N.D'Arcidano; |
| - All'Albo Pretorio del Comune | S.N.D'Arcidano. |